



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135	

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 18 DEL 13-05-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CETRONE BERNARDO

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

SMART CIG: Z9C1E9877B

- VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 31/01/2011 con la quale è stato disposto un controllo generale riorganizzativo e di razionalizzazione del pacchetto di polizze assicurative di questo Comune, demandandone la competenza al Responsabile dell'Area – Posizione Assicurativa III ;
- CONSIDERATO che con lo stesso atto è stata data apposita direttiva al Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa III, data la specificità della materia, di avvalersi di prestazioni di un broker qualificato, al fine di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa III n. 23/2011, con la quale è stato dato mandato alla L & T Insurance Broker srl con sede in Piazza della Vittoria, 14/B a Campobasso e con Filiale in Via Carlo Magno, 2 ad Isernia, per un controllo generale riorganizzativi al fine di un processo di razionalizzazione del sistema assicurativo del Comune;

-VISTO il Disciplinare d'incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo sottoscritto dalle parti;

-PRESO ATTO, a seguito della apposita comunicazione del 28/04/2014, che:

-con effetto 14/04/2014, a seguito di atto pubblico di cessione di ramo d'azienda, la L&T Insurance Broker srl è confluita nella Consulbrokers s.p.a., società di brokeraggio assicurativo iscritta all'IVASS al n. B 000104507;

-tale incorporazione non ha comportato alcuna modifica rispetto alle attività svolte dalla L&T Insurance Broker srl;

-VISTA la deliberazione n. 618 dell'8/6/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente per oggetto: “ Determinazione linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi”;

- VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa III n. 50/2016 con la quale nelle more dell'adeguamento delle procedure relative all'affidamento dei servizi assicurativi a quanto previsto nella deliberazione n. 618 dell'8/6/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente per oggetto: “ Determinazione linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l'affidamento dei servizi assicurativi”, è stato prorogato fino al 31/12/2016 e senza soluzione di continuità dalla scadenza prevista nel disciplinare, l'incarico per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo alla Consulbrokers s.p.a., senza la corresponsione di alcun compenso, in quanto trattasi di servizio svolto a titolo gratuito, senza oneri a carico dell'Ente;

- RILEVATO che l'attività di gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente, anche alla luce delle direttive previste dalla citata deliberazione n. 618/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento particolare alla valutazione complessiva del quadro di rischio, alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, all'attività di consulenza antecedente alla pubblicazione del bando, come la predisposizione del bando stesso e successiva all'affidamento dei servizi assicurativi come la gestione dei rapporti contrattuali;

- ATTESO che in seno al personale in dotazione all'Ente, già operato di incarichi e responsabilità, non sono presenti professionalità adeguate a svolgere il Servizio di Assistenza e Brokeraggio Assicurativo, anche in relazione a quanto sopra argomentato;

- **TENUTO CONTO** che tale complesso di attività è stato configurato dalla stessa giurisprudenza amministrativa come appalto di servizi;
 - **RILEVATO**, altresì, che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa negli ultimi anni hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, ai broker assicurativi;
 - **PRESO ATTO** che anche nella più volte citata Deliberazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 618/2016, l'affidamento ad un soggetto terzo, quale, ad esempio, un broker, facilita le attività relative all'affidamento dei servizi Assicurativi;
 - **ESAMINATA** la disciplina contenuta nell'art. 1 della legge 28/11/1984, n. 792 "Istituzione e funzionamento dell'Albo dei mediatori di assicurazione" in base al quale è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita attività svolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione;
 - **ATTESO** che, sulla base dell'Analisi preliminare svolta, il valore complessivo del servizio di Brokeraggio Assicurativo è stato stimato annualmente in € 811,20, applicando ai premi assicurativi relativi all'annualità in corso (ad oggi pari ad € 8.112,00) una provvigione media presunta del 10%;
 - **DATO ATTO** che l'affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo non comporta alcun onere, né presente né futuro, per l'Amministrazione Comunale in quanto il servizio viene remunerato dalla Compagnia Assicuratrice la quale si aggiudicherà i servizi di assicurazione;
 - **VISTA** la nota trasmessa dalla Consulbrokers S.p.A. datata 28/04/2017, con la quale la stessa Società si dichiara disponibile per il rinnovo del servizio di brokeraggio per il prossimo triennio;
 - **CONSIDERATO**:
 - che la Consulbrokers SpA, a seguito dell'attività svolta negli anni precedenti, ha acquisito ampia conoscenza inerente l'esame dello stato dei rischi dell'Ente e le relative necessità assicurative;
 - che nessuna altra società di brokeraggio assicurativo ha palesato il proprio interesse a svolgere il servizio di mediazione per conto dell'Ente;
 - che nessuna società di brokeraggio assicurativo è presente negli elenchi degli operatori economici dell'Ente;
 - che il valore stimato complessivo del servizio da affidare è realmente modesto e non è a carico dell'Ente, per cui qualsiasi spesa relativa a procedure di affidamento rappresenterebbe un costo aggiuntivo non proporzionale al valore del servizio da affidare;
 - che è ormai prossima la scadenza delle polizze assicurative attualmente in atto (30/06/2017);
 - **VISTO** l'art. 36 del Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione approvato con Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativo ai Contratti sotto soglia, che al comma 2, dispone che salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 €, procedono mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;
 - **VISTO** il disciplinare di incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
 - **RITENUTO NECESSARIO** provvedere in merito in base a quanto precedentemente esposto;
 - **ATTESA** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. n. 1961/2014 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa III, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000-
- DATO** che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;

- DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;

-
- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- **DI APPROVARE** l'allegato disciplinare di incarico per il servizio di brokeraggio assicurativo dell'Ente;
- **DI AFFIDARE** il servizio di Brokeraggio assicurativo dell'Ente, ai sensi dell'art. 36 del Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione approvato con Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativo ai Contratti sotto soglia, alla Consulbrokers Società per Azioni, con sede in Viale Mons. Bologna, 56 a Campobasso – P.Iva e C.F. 00877620948, per la durata di anni 3 dalla data di stipula del disciplinare di incarico;
- **DI STABILIRE** che il valore del servizio, è stimato in € 811,20 annui;
- **DI PRECISARE** che l'affidamento del servizio di Brokeraggio Assicurativo non comporta alcun onere, ne presente ne futuro, per l'Amministrazione Comunale in quanto il servizio viene remunerato dalla Compagnia Assicuratrice la quale si aggiudicherà i servizi di assicurazione e che la gratuità del servizio è condizione essenziale dell'affidamento stesso;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- **DI PUBBLICARE** la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- **DI PUBBLICARE**, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

COMUNE DI LONGANO

(Provincia di ISERNIA)

Disciplinare di incarico per il Servizio di Brokeraggio Assicurativo

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di Longano (IS) sito in Via G. Marconi, 2, fra i signori Cetrone Bernardo, nato ad Isernia (IS) il 05/04/1965 e residente a Sant'Agapito (IS) in Viale Europa, 31, in qualità di Responsabile del Procedimento del Comune di Longano (IS), avente codice Fiscale CTRBNR65D05E335H, domiciliato per la carica presso la Residenza del Comune di Longano (IS) in Via Marconi, 2, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta ed è autorizzato alla stipula del presente atto in virtù della deliberazione della Giunta Comunale n. 9/2011, esecutiva ai sensi di legge, ed il sig. _____, nato il _____

a _____ e residente a _____ in Via _____ avente codice fiscale _____ in qualità di _____ della Società Consulbrokers S.p.A. con sede in Viale Monsignor Bologna, 56 a Campobasso (CB) p.iva e c.f. 00877620948

PREMESSO CHE

Con determinazione del Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa III del Comune di Longano n. _____ del 13/05/2017, è stato conferito alla Società Consulbrokers S.p.A. con sede in Viale Monsignor Bologna, 56 a Campobasso (CB) p.iva e c.f. 00877620948, l'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo, senza la corresponsione di alcun compenso a carico del Comune di Longano (IS) e secondo lo schema del presente disciplinare di incarico che forma parte integrante e sostanziale della suddetta determinazione per la durata di anni 3 dalla stipula del presente disciplinare.

DATO ATTO

Che il conferimento dell'incarico non comporta alcun onere per il Comune di Longano in quanto i compensi spettanti al Broker sono a carico delle compagnie assicuratrici che si aggiudicheranno i servizi assicurativi;

Che il Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa III è stato autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9/2011 all'adozione di tutti gli atti consequenziali al controllo generale riorganizzativo e di razionalizzazione assicurativa del Comune di Longano, nessuno escluso ed eccettuato, ivi compresa la stipula del disciplinare di incarico ed i conseguenti adempimenti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SI STIPULA QUANDO SEGUE

1 – PREMESSE

Le premesse, che qui abbianò per integralmente riportate e trascritte, formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico.

Si precisa che la gratuità dell'incarico è condizione essenziale del presente contratto senza la quale il Comune di Longano non sarebbe addvenuto alla stipula dello stesso.

Il valore complessivo dell'incarico di Brokeraggio Assicurativo è stato stimato annualmente in € 811,20, applicando ai premi assicurativi relativi all'annualità in corso (ad oggi pari ad € 8.112,00) una provvigione media presunta del 10% , per un totale di € 2.433,00 per il triennio.

2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Longano, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

Il Broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di assistenza, collaborazione, gestione del programma assicurativo globale del Comune.

In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il Broker dovrà svolgere:

- **Analisi dei rischi** in capo al Comune di Longano. Sarà compito del Broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento.
- Formulazione di uno **specifico programma assicurativo**, aderente alle esigenze dell'Amministrazione, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla riduzione dei costi mediante:

analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione degli eventuali rischi scoperti;

studio delle innovazioni legislative e delle evoluzioni giurisprudenziali; nuove proposte del mercato assicurativo.

- Costante **monitoraggio del programma assicurativo** dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio è richiesto al broker di:

predisporre , entro il mese di gennaio di ogni anno una specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:

- l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
- la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e

l'efficacia delle coperture assicurative in essere.

proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti, potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune.

Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il Broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune con congruo anticipo allo scopo di consentire al Comune stesso di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa.

A) Assistenza tecnica nella redazione dei Capitolati d'Oneri e nella predisposizione dei documenti di gara ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte. Si precisa che le gare per l'affidamento dei servizi assicurativi saranno svolte secondo le linee guida operative e le clausole contrattuali determinate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 618 dell'8/6/2016.

B) Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data d'inizio dell'incarico, consistente in:

segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;

controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;

segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 30 giorni prima della scadenza);

pagamento dei premi assicurativi: l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare al comune gli originali delle polizze o delle appendice opportunamente quietanzate. Il pagamento effettuato al Broker avrà effetto liberatorio. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall' art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà al clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.

C) Gestione sinistri passivi e attivi consistente in:

assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;

report trimestrali sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte;

dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine.

In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il Broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione sul corretto operato della Compagnia.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente al presente affidamento, non siano ancora stati definiti.

3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal Broker non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune di Longano, ma viene remunerata per il tramite della Compagnia di Assicurazioni con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell'art. 1758 c.c..

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione, che in ogni caso non potranno essere superiori al 10% e che dovrà essere comunicata al Comune a cura del Broker.

Il Broker si impegna a non modificare tale percentuale per il calcolo della provvigione per tutta la durata del presente affidamento.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

Il Broker si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore, alla percentuale comunicata.

4 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal data di sottoscrizione del presente disciplinare; da tale data il Broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo

Il presente documento è riservato ai soli destinatari ed è vietata la ristampa o la diffusione senza permesso scritto dalla Compagnia.

adempiendo agli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalla normativa in materia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di proroga fino ad un periodo massimo di 1 (uno) anno.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di annullare annualmente l'affidamento dandone preavviso al Broker entro 60 giorni dalla data di scadenza.

L'affidamento dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

5 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie) almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative.

Il Comune di Longano provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del Broker, pertanto il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 c.c.

Il Broker, entro le ventiquattro ore, dai versamenti si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune se non preventivamente autorizzato.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Nell'espletamento dell'attività, il Broker agirà esclusivamente in qualità di Broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nel disciplinare.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il Comune nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.

Il Comune di Longano ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

- B) Esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente disciplinare con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
- C) Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- D) Obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

8 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI LONGANO

Il Comune di Longano si impegna ai seguenti obblighi:

- 1) Inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la percentuale della provvigione da remunerare al Broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione

Il presente disciplinare è valido e applicabile solo se approvato dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

;

2. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente.

9 - REFERENTE DEL BROKER

Il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio, avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il Broker dovrà comunicare inoltre le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza.

10 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'INCARICO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, dell'incarico.

E' fatto divieto espresso di subappalto dell'incarico.

11 - CAUSE DI SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disdire l'incarico in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso a favore del Broker, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente disciplinare.

In tal caso, al Broker saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Il provvedimento di disdetta dell'incarico sarà regolarmente notificato al Broker, secondo le vigenti disposizioni di legge.

La radiazione o la cancellazione dall'Albo di cui alla Legge 28 novembre 1984, n. 792 comporta l'immediata risoluzione dell'incarico.

12 - PASSAGGIO DI PORTAFOGLIO

In caso di passaggio di portafoglio dell'incarico ad altro broker, al Broker cessante competono, salvo diversi accordi tra le parti:

a - le provvigioni maturate sui contratti annuali conclusi o sui contratti in corso la cui data di rinnovo ricada entro la scadenza del suo incarico;

b – le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
c – le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata;
Spettano comunque al Broker cessante, le provvigioni relative ai premi dei contratti annuali rinnovati o dei contratti pluriennali da lui gestiti e scadenti nei trenta giorni successivi alla data di notifica della disdetta di incarico.

13 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754 e 1765 c.c., nonché alla Legge 28 novembre 1984, n. 792.

14 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente incarico, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Isernia.

15 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti per l'affidamento del presente incarico, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno trattati ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996 e della vigente normativa e del quadro di riferimento elaborato dal Comune in materia.

Il Responsabile Unico del procedimento è il

M.llo Bernardo Cetrone

PER IL COMUNE DI LONGANO

PER CONSULBROKERS S.p.A

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 13-05-2017

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 13-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO